

- All' **A.G.R.E.A**  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- All' **APPAG Trento**  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)
- All' **ARCEA**  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)
- All' **ARPEA**  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)
- All' **A.R.T.E.A**  
[artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)
- All' **A.V.E.P.A**  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
[arcea@pec.agenziaarcea.it](mailto:arcea@pec.agenziaarcea.it)
- All' Organismo Pagatore **della Regione Friuli Venezia Giulia**  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**  
[caa.coldiretti@pec.coldiretti.it](mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it)
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
[segreteria.caa@pec.confagricoltura.it](mailto:segreteria.caa@pec.confagricoltura.it)
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
[amministrazionecaa-cia@legalmail.it](mailto:amministrazionecaa-cia@legalmail.it)
- Al **CAA Caf Agri**  
[caacafagri@pec.caacafagri.com](mailto:caacafagri@pec.caacafagri.com)
- Al **CAA UNICAA**  
[caa@pec.unicaa.it](mailto:caa@pec.unicaa.it)

e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e  
delle foreste**  
-Dir. Gen. delle politiche  
Internazionali e dell'Unione europea  
[aoo.piue@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.piue@pec.masaf.gov.it)

Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
[area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)

Alla **Leonardo S.p.A**  
[cybersecurity@pec.leonardo.com](mailto:cybersecurity@pec.leonardo.com)

All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione  
SIAN - Servizi tecnici-agronomici  
[protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)

## **Oggetto: Domanda unificata interventi SIGC - campagna 2025**

### **Quadro di riferimento**

L'art. 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2022/1173 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto che includa i vari interventi di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalità. In applicazione di tale disposizione, l'art. 7 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 prevede che gli Organismi pagatori possono stabilire, a norma del citato art. 3 del Reg. (UE) 2022/1173, che le domande per i seguenti interventi siano integrate in un'unica domanda di aiuto (domanda unificata), cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi:

- a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
- b) interventi di sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

La domanda unificata può applicarsi anche alle misure dello sviluppo rurale della vecchia programmazione 2014-2022 e agli interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo secondo quanto disposto al titolo III, capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

La domanda unificata costituisce uno strumento di semplificazione dell'iter procedurale a carico degli agricoltori e di riduzione degli oneri a carico degli Organismi pagatori in materia di controlli e pagamenti.

Per la medesima finalità, gli Organismi pagatori possono introdurre per gli interventi basati sulla superficie, il sistema di domanda automatica definita all'art. 2, lettera g), del DM 4 agosto 2023 n. 410739, previa informativa ad Agea Coordinamento come previsto dall'articolo 7 comma 3 del citato decreto.

Con particolare riferimento agli interventi degli aiuti diretti, si raccomanda agli Organismi pagatori di tenere in considerazione gli elementi minimi già previsti dalla circolare Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, quelli indicati ai successivi paragrafi, nonché la disciplina prevista dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa che il fascicolo aziendale, come indicato nella circolare AGEA n. 67143 del 12.09.2023, costituisce elemento essenziale e imprescindibile per tutti i procedimenti amministrativi di erogazione di contributi unionali, nazionali e regionali in materia agricola. Il fascicolo aziendale rappresenta la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo (relative al settore vitivinicolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo).

Si richiama, inoltre, la circolare AGEA n. 96325 del 19 dicembre 2024, con la quale è stata introdotta una disciplina di semplificazione delle procedure amministrative da utilizzare per la gestione dei dati del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione grafico. In particolare, è stato stabilito che, ai fini delle notifiche del biologico e del sistema di gestione del SQNPI, le informazioni contenute nel Piano di Coltivazione Grafico possono essere utilizzate rispettivamente per generare in automatico la notifica grafica del biologico, per la precompilazione del registro SQNPI, per gli interventi della Gestione del Rischio e per qualsiasi ulteriore aiuto nazionale in agricoltura. Ciò al fine di evitare inutili duplicazioni dichiarative relative al medesimo "poligono grafico della parcella agricola" che, pertanto, se già presente nel fascicolo aziendale può essere associato ai procedimenti amministrativi di tutte le domande degli interventi a superficie comunitarie e nazionali. Si ricorda, infine, che per la definizione grafica degli appezzamenti dal 2025 si potrà ricorrere unicamente alla nuova parcella di riferimento e su questa definire la relativa parcella agricola.

### **Tempistiche di presentazione**

Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della Domanda, l'art. 11, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e l'art. 7 del DM 9 marzo 2023 n. 14738 stabiliscono, rispettivamente per la domanda unica e per le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale (SIGC), la scadenza del 15 maggio di ogni anno per la presentazione della domanda.

Per la campagna 2025 il termine di presentazione della Domanda Unificata è pertanto il 15 maggio 2025.

È possibile presentare una domanda di modifica o di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173.

Le domande iniziali, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al

quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

## ELEMENTI INNOVATIVI PER LA CAMPAGNA 2025

### Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale – Eco-schema 1

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 110851 del 11.03.2025 ha modificato l'articolo 17 del D.M. 23 dicembre 2022 relativo all'eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale”.

Per l'**Eco-schema 1 Livello 1** “riduzione dell'antimicrobico resistenza”, l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:

1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del DM 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo;
2. hanno valori DDD superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del DM 23 dicembre 2022 ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022.

Si precisa che con il DM 2 agosto 2024 n. 353015 del MASAF, è stato eseguito un adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1, come già recepito nella circolare di AGEA n. 61335 del 06.08.2024.

L'art. 2 bis del DM n. 110851 del 11.03.2025 stabilisce per il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio.

A decorrere dall'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.

Per l'**Eco-schema 1 Livello 2** “adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento”, l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito Classy-Farm.

L'adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Si precisa che, come indicato anche dal PSP, è prevista una deroga per il livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni possono accedere al Livello 2 anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province Autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento.

Il rispetto dell'impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà di deroga "allevamento piccole dimensioni", entro il 31 marzo 2025 per l'anno campagna 2025 comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.

Ad ulteriore precisazione di quanto già specificato con la citata Circolare n. 96325, si richiama il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2024, con il quale sono stati approvati i nuovi allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 ed i requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale".

L'adozione dei suddetti disciplinari per la certificazione SQNBA e le modifiche agli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 sono collegati al pagamento per l'anno 2025 dell'eco- schema 1 livello 2 "Adesione al sistema SQNBA con pascolamento".

Si precisa che, per consentire agli agricoltori che intendono presentare - nella Domanda Unificata 2025 - la richiesta per l'aiuto relativo all'**Eco-schema 1** Livello 2 - adesione al SQNBA - occorre prevedere nella procedura di presentazione della domanda l'opzione di apporre uno specifico *flag*, con il quale venga esplicitamente specificato l'impegno ad aderire al disciplinare di qualità.

### **Premio accoppiato pomodoro da trasformazione**

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 110851 del 11.03.2025 ha modificato l'articolo 30 del DM 23 dicembre 2022.

Dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione.

Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV è al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo.”

#### **Eco-schema 5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori**

L'art. 2 del DM 28 giugno 2024, n. 289235 ha modificato l'art. 21 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevedendo, a partire dalla campagna 2025, due livelli di intervento:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, seminate nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del citato DM 23 dicembre 2022, n. 660087, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Per il livello 1 l'agricoltore assume l'impegno di destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:

- a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del DM del 23 dicembre 2022, n. 660087;
- b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati *ex novo* sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

A partire dalla campagna 2025, per ottemperare agli impegni del livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. (I cartellini devono essere allegati in copia alla domanda).

Si precisa che non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

IL DIRETTORE  
(Salvatore Carfi)

<st